

N. 2591

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Modifica all’articolo 3 della legge 12 febbraio 1995, n. 77,
in materia di cancellazione dei soggetti divenuti solventi
dall’elenco dei protesti cambiari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge i proponenti auspicano la realizzazione di due importanti finalità: la prima riguarda la riabilitazione di coloro i quali, dopo aver subito un protesto, hanno pagato per intero il debito; la seconda tende ad evitare che il protesto, permanendo come è nella vigente legislazione, possa trasformarsi in uno strumento atto a favorire il dilagare del fenomeno dell'usura.

Infatti con la presente proposta si intende, in primo luogo, proporre la cancellazione del cosiddetto «discredito sociale» che grava su quei debitori che sono stati solventi dopo i sessanta giorni dalla scadenza previsti dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e poi dall'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1995 n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. In secondo luogo si tengono in conto le esigenze di tutti i piccoli e medi imprenditori i quali, operando già in condizioni di grave difficoltà, si trovano costretti di frequente a contrarre debiti per proseguire l'attività pur non essendo sempre in grado di saldarli nei termini di sessanta giorni dalla scadenza previsti dall'attuale normativa.

Inoltre con la presente proposta si vuole imprimere uno stimolo più forte alla circolazione di «denaro liquido», esigenza questa avvertita con particolare intensità soprattutto dagli istituti di credito i quali, se le presenti norme saranno approvate, non saranno più in condizioni di dover stipulare crediti con debitori protestati o che risultano ancora tali pur essendo divenuti solventi. Il presente disegno di legge, infatti, cancellando

il protesto una volta che il debito è stato estinto, permetterà una indubbia e maggiore mobilitazione del denaro delle banche. E questo non è certamente poco se si considera in tal modo si potrebbe porre un argine anche al dilagante fenomeno dell'usura che ben si insinua in quei contesti economici nei quali il ricorso alle banche non è sufficiente ai debitori per ottenere nuovi prestiti, spesso necessari per il prosieguo della loro attività.

È da sottolineare, infine, un altro fatto di rilevante importanza: mentre prima degli anni '80, cioè prima dell'introduzione dell'informatizzazione, i protesti venivano semplicemente pubblicati su appositi bollettini che, pur potendo essere raccolti, facilitavano la dimenticanza dei nomi dei debitori per ovvi motivi tecnici. Con l'introduzione del sistema informatico, invece, i nominativi dei debitori, memorizzati su un apposito *file*, compaiono sui terminali di tutti i *computer* nazionali e internazionali. È facile capire come sia più difficile per i debitori oggi poter essere riabilitati.

Di conseguenza gli effetti del protesto sono veramente devastanti: gli operatori economici, avendo perduto la credibilità, non possono più ottenere fidi dalle banche, non possono più acquistare tramite *leasing*, fare operazioni di *factoring* eccetera.

Con questo disegno di legge non si propone l'eliminazione dell'atto del protesto, atto necessario anche per la sua funzione di deterrente e come garante della cosiddetta fede pubblica insita nei titoli cambiari e negli assegni. Si auspica invece che l'operatore economico che ha saldato i debiti precedentemente contratti, in presenza di determinate condizioni, possa ottenere quella riabilitazione che

nemmeno i codici penali impediscono a coloro i quali hanno commesso gravi reati.

Saranno in grado di poter essere riabilitati coloro i quali, avendo subito un protesto, presenteranno istanza al presidente del tribunale del luogo nel quale il protesto medesimo è stato elevato a condizione che siano trascorsi tre anni dal protesto e il debito sia stato pagato unitamente alle spese e agli interessi. Inoltre nei tre anni succitati il de-

bitore non avrà subito altre condanne per reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica. Una volta ultimato il procedimento, il provvedimento sarà trasmesso dal tribunale alla camera di commercio del luogo che provvederà a cancellare il nominativo in questione dagli elenchi della Repubblica dando piena e totale riabilitazione al nominativo del debitore precedentemente protestato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I debitori che hanno subito il protesto per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni cambiari, trascorsi tre anni dalla data nella quale è stato elevato il protesto, possono presentare istanza di riabilitazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato elevato il protesto medesimo.

2. Alla richiesta devono essere allegati, pena l'inammissibilità della domanda, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del titolo protestato comprensivo di spese ed interessi legali, e un certificato penale attestante che nei tre anni precedenti la richiesta, il soggetto protestato non abbia commesso reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica.

3. Il presidente del tribunale, verificata e accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana, a cura della cancelleria, provvedimento di cancellazione del protesto dai nastri magnetici trasmettendolo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede immediatamente alla cancellazione del nominativo del debitore di cui al comma 1 da tutti gli elenchi di protesto e da tutti i nastri magnetici».